

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE COMES

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NISCEMI CL VIA MARIA GRAZIA
CUTULI 2

Numero REA: CL - 101184

Codice fiscale: 01827950856

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE "COMES"

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE COMES"

La cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8/11/1991 n. 381.

La Società ha sede legale in Niscemi (CL) alla via Maria Grazia Cutuli n. 2.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, centri operativi, stabilimenti, uffici amministrativi, sedi secondarie e succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030; tale durata potrà essere prorogata o la Società anticipatamente sciolta con deliberazione della Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La Cooperativa intende sviluppare e sostenere l'**autopromozione** della comunità attraverso percorsi finalizzati a **rivitalizzare** i processi **partecipativi** e a potenziare il tessuto della comunità stessa. Favorire il cambiamento delle condizioni e delle relazioni sociali nell'ottica della prevenzione di forme di disagio, del miglioramento della qualità della vita e della generazione di alternative culturali. Promuovere ed attuare interventi volti alla presa di coscienza e allo sviluppo delle potenzialità degli individui, dei gruppi e della comunità. La Cooperativa non ha finalità di lucro ed intende far partecipare tutti i soci e le socie ai benefici della mutualità **applicandone** i principi. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell' Impresa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per se stessi ed eventualmente per altri lavoratori.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti

di collaborazione coordinata continuativa, i rapporti di collaborazione a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, **purché** compatibile con lo stato di socio.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Scopo della Cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose dei servizi svolti, costituenti l'oggetto della Cooperativa. La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con i terzi.

La Cooperativa aderisce, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, accettandone gli Statuti, ad una Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. **Lgs.** C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, **nonché** alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da **conseguirsi** valendosi principalmente dell'attività dei soci **cooperatori**, ponendosi come strumento di servizio per la realizzazione di attività educative didattiche formative, culturali e specificatamente svolgendo le seguenti attività:

a) gestione di servizi socio sanitari per persone anziane, portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio psichico, fisico, attraverso la

gestione di case di riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza ;

b) fornire servizi educativi attraverso attività di consulenza per la promozione sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende, strutture socio sanitarie;

c) organizzazione e gestione, in conto proprio o in conto terzi, di centri di formazione professionale, scuole private in genere di qualsiasi grado, legalmente riconosciute o **parificate**, istituzioni scolastiche non governative aventi ordinamento non conforme a quello delle scuole statali e/o **parificate**, autorizzate, **nonché**, educazione ambientale nelle scuole; fornire agli associati e/o a terzi, a mezzo dei propri soci e/o dipendenti, servizi di istruzione, scuole, asili, centri ricreativi, culturali;

d) fornire consulenze psico-**pedagogiche**, attività di sostegno alle famiglie;

e) attività di formazione e aggiornamento per personale, volontari, educatori, **catechisti**, animatori della pastorale giovanile;

f) progetti educativi per minori, attività di dopo-scuola, animazione, laboratori di attività creative e **ludiche**;

g) organizzare **attività**' turistiche, sportive, congressuali, dello spettacolo, e per il tempo libero in genere, tutte comprese nessuna esclusa, corsi di formazione ed **attività**' scolastiche più precisamente: **progettazine**, realizzazione e/o gestione di attività di formazione professionale e di didattica;

h) attività formative a vario carattere; presentazione di progetti formativi attraverso i bandi europei, nazionali, regionali e di qualsiasi dimensione geografica o territoriale, anche attraverso la costituzione di A.T.S. (Associazioni temporanee di Scopo) e/o A.T.I. usufruendo di contributi europei, nazionali, regionali, provinciali e

comunalì; consulenze professionali nell'ambito della formazione;

i) gestire e promuovere servizi di assistenza domiciliare integrata e non ad anziani, **inabili**, minori, **gestanti**, ragazze madri e donne **maltrattate**, animazione in strutture sanitarie pubbliche e/o private;

j) organizzare e/o gestire centri di accoglienza per ragazze madri, **gestanti**, madri di giorno, donne **maltrattate**, mediazione familiare, micro-**nidi**, ragazzi posti a provvedimento giudiziale, servizi di tutela delle attività **ludico-espressive** dei bambini, **prostitute**, **barboni**, tossicodipendenti, immigrati al fine di reintegrare socialmente, prevenire e recuperare soggetti a rischio;

k) gestire case albergo, case protette, comunità alloggio, centri diurni di assistenza ed incontro per minori, **inabili** ed altri soggetti privi di assistenza familiare, soggetti svantaggiati in genere; asili nido e case di riposo, gestire servizi di soggiorno climatico e colonie estive; uffici di servizio sociale e di segretariato sociale; acquisire, costruire, prendere in concessione e/o gestire impianti turistico-alberghieri, sportivi e ricreativi, stabilimenti balneari, discoteche e ristoranti, radio e televisioni, centri sociali, agenzie di viaggi ed impianti per l'**agriturismo** ed **assimilati**;

l) sviluppo e promozione attraverso la realizzazione editoriale di libri, video e sussidi vari;

m) gestione di servizi **informagiovani**;

n) progettazione e realizzazione di interventi educativi e psicologici nell'ambito scolastico: interventi di orientamento scolastico, sportelli di ascolto e interventi di educazione alla salute e ambientale;

o) progettazione e gestione di laboratori per minori tesi allo sviluppo della creatività e della socialità.

In relazione a ciò la cooperativa potrà svolgere:

a. animazione socio culturale nella comunità anche attraverso la gestione di progetti e servizi **animativi** ed educativi in collaborazione con altri servizi ed istituzioni sociali;

b. promozione e realizzazione di interventi ed attività culturali e produttive finalizzati al sostegno, all'integrazione e all'emancipazione dei soggetti deboli e svantaggiati;

c. realizzazione e gestione in proprio e in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati di attività per il tempo libero, vacanze ed incontri.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, **nonché** compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi **nonché**, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;

d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e *fidejussori* pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento

cooperativo ed **agevolarne** gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito nel rispetto del D. **Lgs.** n. 385/1993, e della circolare C.I.R.C. del 3 marzo 1994;

e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, **nonché** a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

g) Stipulare convenzioni con Enti pubblici.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Altresì potrà costituire all'interno della cooperativa un comitato scientifico composto da un massimo di cinque membri anche non soci **purché** psicologi, **pediatri** e esperti di tematiche socio-educative nominati dal Consiglio di amministrazione, al fine di svolgere un'attività di consulenza e valutazione sulla stesura di progetti e dei contenuti scientifici.

La cooperativa nel perseguire gli scopi sociali si ispira ai principi di **apoliticità** e **aconfessionalità** contribuendo a realizzare una nuova cultura della fraternità all'interno del mondo cooperativo, del lavoro e delle relazioni umane.

TITOLO III - SOCI

ART. 5 Requisiti di ammissione e ruolo del socio

Il numero di soci è illimitato e variabile, ma non **puo'** essere inferiore a tre, qualora tra i soci vi siano soggetti non persona fisica i soci devono essere

almeno nove.

Possono essere soci **cooperatori** i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che **esercitino** o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere altresì ammessi come soci **cooperatori** anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere ammessi soci **cooperatori** volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci **cooperatori** volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci **cooperatori** volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci **cooperatori** volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono aderire alla Cooperativa soci **sovventori**, come pure aderiscono alla Cooperativa i titolari di azioni di partecipazione, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia **cooperatori** che **sovventori**, ed

esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

I soci **cooperatori** e **sovventori**:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, **nonché** alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

i soci **cooperatori** inoltre:

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, **nonché** alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono inoltre essere socie, persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 6 Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio **cooperatore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; professione e titolo di studio;
precisazione delle attitudini e capacità professionali;
dichiarazione di avere:

– preso visione dello Statuto e dei Regolamenti vigenti della Cooperativa;
– preso atto della composizione degli organi sociali e del rappresentante Legale della Cooperativa, dei criteri dell'organizzazione del lavoro e delle figure responsabili di direzione;

d) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;

e) l'impegno al versamento della tassa di ammissione, intesa quale rimborso delle spese amministrative per l'ammissione nella compagine sociale.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

La domanda di ammissione da parte del socio **sovventore** (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- e) l'impegno al versamento della tassa di ammissione;
- f) copia dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale, se non stabilito dell'eventuale Regolamento Interno.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci **cooperatori** in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:

- a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, **ancorché** parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci **cooperatori**; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria

speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea

straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e **comunicarla** all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si **pronunci** l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati **nonché** coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 Obblighi del socio

I soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile, e sottoscrivere la quota di cui all'art. 19 lettera a) del presente Statuto.

Essi sono, inoltre, obbligati:

a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;

d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci **cooperatori**.

ART. 8 Cause di incompatibilità

E' fatto divieto ai soci **cooperatori** di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a società che perseguano effettivamente identici scopi sociali, o che **esplichino** effettivamente attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni **interaziendali** tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al socio **cooperatore** di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano in concorrenza con la Cooperativa, **nonché** svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio **cooperatore** deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al

conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 10 – Diritto di recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio **cooperatore**:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la cui prestazione lavorativa – subordinata, autonoma o di altra natura – sia stata sospesa per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata l'autorizzazione a cedere la sua partecipazione. Il recesso non può essere parziale.

Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo al Consiglio di amministrazione, il quale provvede entro sessanta giorni. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, mentre per il rapporto di prestazione **mutualistica** il recesso ha effetto dalla data di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci **sovventori** e le azioni di partecipazione azione avrà diritto a recedere dalla società. In ogni caso il socio **sovventore** o titolare operativa, dopo cinque anni dalla data di ammissione alla Cooperativa avrà diritto di recedere.

Salvo l'interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario
l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del
socio

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che **incidano** sull'elemento fiduciario, **nonché** nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o **partecipativi;**

c) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;

d) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla
Cooperativa per inadempimento;

e) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;

f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

h) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla Cooperativa;

i) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio e la persona;

j) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo o sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla

pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

k) che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva **inattitudine** allo svolgimento delle sue mansioni, sempre che la delibera di esclusione venga comunicata entro i 90 (novanta) gg. successivi alla sua ammissione;

l) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 7 lettera c) contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 12 Deliberazioni di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 13 Rimborso delle quote

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui al punto c) e g) dell'art. 23 del presente Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo.

Il diritto di rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso a due anni dall'approvazione del predetto bilancio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART. 14- Morte del socio

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 15- Rimborso della quota del socio defunto

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio **cooperatore** defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza

dei centottanta giorni indicati rispettivamente agli artt. 13 e 14.

Gli eredi del socio **cooperatore** defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO - DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE

MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 16- Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio **cooperatore** titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del socio stesso il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

ART. 17- Stato di crisi e piano di avviamento

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico produttivo finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

ART. 18- Riduzione o sospensione dell'orario di lavoro

Il Regolamento Interno può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso Regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio **cooperatore** assente per infermità per periodi continuativi o parziali viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione del lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la **riammissione** al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci **cooperatori** con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci **cooperatori**, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe. E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO PATRIMONIO SOCIALE, STRUMENTI

FINANZIARI, RISTORNI

ART. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di 500,00 (**cinquecento**/00) euro;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- e inoltre da:

c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci **cooperatori** durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento

ART. 20- Quote sociali

Le quote detenute dai soci **cooperatori** sono sempre nominative. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la Cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

ART. 21 – Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione; i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 22 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di **ristorni** ai soci **cooperatori**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci **cooperatori** proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio:

in forma liquida;

mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

ART. 23 - Ripartizione del risultato d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventano, da compilarsi in conformità ai principi di legge, **nonché** redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci **cooperatori** per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati dall'assemblea che approva il bilancio:

- a) nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili a riserva legale, mai **divisibile** fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) nella misura del 3% (tre per cento) e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la Cooperativa aderisce per delibera del Consiglio di Amministrazione; in difetto tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del terzo comma dell'art. 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'art. 7 del R.D. 12.2.1911 n. 278

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

g) in favore dei soci lavoratori a trattamento economico ulteriore a titolo di ristorno mediante integrazione dei loro compensi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art.

5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 19.

La ripartizione di **ristorni** ai soci **cooperatori**, ai sensi del precedente articolo 20, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), g), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

TITOLO VIORGANI SOCIALI

ART. 24 - Amministratori

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri su

decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci **cooperatori**.

L'amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci **cooperatori**.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina anche fino a dimissioni o revoca.

Gli amministratori possono essere rieletti.

I consiglieri sono dispensati da prestare cauzioni

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato **ricostituito**.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione eleggerà tra i suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti e può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, **nonché** tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a

ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni **collegiali** sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità dei voti prevale il voto del Presidente, Spetta pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e **cartolari** in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni di ogni e qualsiasi

altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, **nonché** a favore di altre cooperative;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, **nonché** la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi/o sedi operative non aventi carattere di sedi secondarie e di succursale;

o) stimolare la partecipazione dei soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 29 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;

p) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza **mutualistica** o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-**octies** c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. **nonché** i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione **mutualistica**, il ristorno, il conferimento, la cessione l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 25- Mancanza di un amministratore

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a **sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386** del Codice Civile.

ART. 26- Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale **nonché** tutti poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in parte al Vicepresidente o a un membro del Consiglio **nonché**, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART.27 Controlli

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo sull'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una

delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci **relazionano**, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico alla sussistenza del requisito della prevalenza **mutualistica**.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 28 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, **nonché** sugli argomenti che uno o più amministratori tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

– l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
 - la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
 - la delibera, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, **nonché**, in presenza delle condizioni previste dalla legge il programma di mobilità;
 - la delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
 - le modificazione dello statuto;
 - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare con esclusione della delega di rappresentanza.

ART. 29 - Assemblee

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante avviso da inviare ai soci ed affiggersi nei locali della sede sociale, ai sensi di quanto previsto al punto 9) dell'art. 2521 c.c. in deroga alle disposizioni di legge, a mezzo lettera semplice consegnata anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori tutti i sindaci effettivi se il Collegio Sindacale è nominato ne siano informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 30- Maggioranze per le deliberazioni

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 31 - Votazioni delle assemblee

Le votazioni devono essere sempre palesi.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

ART. 32- Diritti di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 33 – Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Nei casi di legge il verbale delle assemblee deve essere redatto dal notaio. Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 della legge n. 59/1992.

TITOLI	VIIIICLAUSOLA	COMPROMISSORIA
ART.	33–	Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o loro eredi e la società, fra soci tra di loro, tra organi sociali e la società o soci, relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e mutualistico e dello Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un

Collegio arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale, su istanza della parte più diligente,

Gli arbitri giudicheranno quale amichevoli compositori, senza formalità di procedura.

Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34- Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 35

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e g) dell'art. 23 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito

dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle

azioni nominative trasferibile detenute dai soci **sovventori** rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci **cooperatori**, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente. Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti, **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. Le clausole mutualistiche, e in particolare quelle di cui agli articoli 21 23 35 del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere osservate. Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO DI MODICA MARIANNA

F.TO CHESSARI MARIA

F.TO NUNZIA CHESSARI

F.TO ANDREA CIANCICO NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.3 D.LGS. 7 MARZO 2005 CHE SI TRASMETTE AD USO

REGISTRO IMPRESE.

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.